

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER I MERCATINI AVENTI QUALE SPECIALIZZAZIONE IL
COLLEZIONISMO, L'USATO, L'ANTIQUARIATO E
L'OGGETTISTICA VARIA.**

**NORME PER L'ESERCIZIO DELLA VENDITA IN FORMA
OCCASIONALE DI CUI AL CAPO V BIS
DELLA LEGGE REGIONALE 28/1999 e s.m.i.**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 13/12/2018

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE E GENERALI

Articolo 1	Definizioni	p. 3
Articolo 2	Casi di esclusione	p. 3
Articolo 3	Mercatini: caratteristiche e individuazione a livello locale	p. 4
Articolo 4	Prescrizioni generali	p. 5
Articolo 5	Programmazione comunale e formale individuazione	p. 5

TITOLO II DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA OCCASIONALE

Articolo 6	Istituzione dei mercatini	p. 5
Articolo 7	Aree di svolgimento dei mercatini	p. 6
Articolo 8	Modalità di partecipazione ai mercatini e rilascio del tesserino	p. 6
Articolo 9	Assegnazione dei posteggi	p. 7
Articolo 10	Suddivisione dei posteggi	p. 7
Articolo 11	Norme di sicurezza ed adempimenti in materia di "Safety"	p.7
Articolo 12	Affidamento in gestione a terzi	p. 8
Articolo 13	Obblighi dei venditori	p. 9
Articolo 14	Attrezzature di vendita	p. 9
Articolo 15	Collocamento delle merci	p. 10
Articolo 16	Divieti di vendita	p. 10
Articolo 17	Vendita di cose antiche ed usate	p. 10
Articolo 18	Atti dannosi agli impianti del mercato	p. 10
Articolo 19	Utilizzazione dell'energia elettrica	p. 11
Articolo 20	Furti ed incendi	p. 11
Articolo 21	Preposti alla vigilanza	p. 11

TITOLO III DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

Articolo 22	Occupazioni abusive	p. 11
Articolo 23	Sanzioni riferite all'art. 11/ter della L.R. 28/1999 CapoV/bis e s.m.i.	p. 12
Articolo 24	Altre violazioni	p. 12
Articolo 25	Norme finali	p. 12

TITOLOIV ALLEGATI E APPENDICE LEGISLATIVA

		p. 13
--	--	-------

TITOLO I DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE E GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per “D. Lgs. 114/98” si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, per “Legge regionale” la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, per “Indirizzi Regionali” la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, per “Criteri Regionali” la Delibera della Giunta Regionale del 11 maggio 2018, n. 12-6830, per Determinazione Dirigenziale Regionale la determinazione del dirigente del settore commercio ed attività produttive della Regione Piemonte n. 255 del 15.06.2018 con la quale sono stati approvati i modelli di cui al capo V art. 4 della DGR del 11 maggio 2018, n. 12-6830.
2. Ai mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia, di seguito definiti mercatini, è consentita la partecipazione di soggetti che pongono in vendita, in forma occasionale, beni di modico valore, appartenenti al settore merceologico non alimentare, rientranti nella propria sfera personale o collezionati o realizzati mediante la propria abilità creativa, muniti del tesserino di cui all'art. 11/ter, lett. a) della Legge Regionale.
3. Ai fini del comma precedente ed ai sensi dell'art 11/bis, comma 2, della Legge Regionale si definiscono:
 - a) vendita occasionale: la vendita di beni di modico valore, rientranti nella propria sfera personale o collezionati o frutto della propria creatività, esercitata per un numero di volte all'anno non superiore a 18 (diciotto), nell'ambito della Regione;
 - b) bene di modico valore: ogni oggetto avente un prezzo di vendita non superiore a € 150,00;
 - c) venditore occasionale: il soggetto che esercita l'attività di vendita occasionale;
4. L'attività di cui ai commi precedenti non costituisce attività di commercio.
5. Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni è fatto salvo il rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali e contributive, nonché quelle di tutela dei beni architettonici e ambientali.
6. Il venditore occasionale per poter esercitare l'attività di vendita occasionale deve richiedere il rilascio del tesserino:
 - a) al Comune di residenza qualora trattasi di soggetto residente in Regione Piemonte.
 - b) al Comune dove si svolge il primo mercatino a cui il soggetto intende partecipare, se proveniente da altra Regione.

Articolo 2 – Casi di esclusione

1. Non costituiscono attività di commercio e non sono soggette alla disciplina in materia di vendite occasionali:
 - a) l'attività svolta da chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lett. h), del D. Lgs. 114/98 e s.m.i.;
 - b) l'attività di vendita svolta nell'ambito dei progetti comunali finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;
 - c) l'attività di vendita svolta dagli enti del terzo settore, come definiti dal D. Lgs. 117/2017 s.m.i., dagli enti religiosi, nonché dagli istituti scolastici quando sia, conformemente all'atto costitutivo, attività di beneficenza e autofinanziamento.

Articolo 3 - Mercatini: caratteristiche e individuazione a livello locale

1. Ai fini del presente regolamento, i “mercatini” di cui all’art. 11/bis della Legge Regionale, aventi quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia, si caratterizzano per la presenza dei venditori occasionali, definiti dal medesimo articolo.
2. I mercatini possono svolgersi in abbinamento alle varie forme mercatali di cui alla D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2001 s.m.i., fatto salvo quanto previsto dalla normativa in sede locale, alle manifestazioni fieristiche di cui alla L.R. n. 31/2008 s.m.i. ed altri eventi di varia natura del tipo culturale, religiosa, sportiva, ricreativa, soggetti ognuno alla specifica rispettiva disciplina. Possono altresì essere realizzati in modo autonomo.
3. I mercatini sono soggetti al rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.
4. I mercatini possono essere realizzati su iniziativa del Comune o di altro soggetto pubblico o privato e sono realizzati nel rispetto del Capo V bis della Legge Regionale, dei criteri regionali e della normativa in sede locale.
5. I mercatini sono configurabili secondo le seguenti tipologie:
 - a) mercatino di iniziativa comunale: il mercatino è individuato e gestito direttamente dal Comune;
 - b) mercatino di iniziativa comunale con affidamento di funzioni a soggetto terzo: il mercatino è individuato dal Comune e dato in gestione ad un soggetto terzo, pubblico o privato;
 - c) mercatino di iniziativa di soggetti terzi: i proponenti (proloco, associazioni, società, soggetti pubblici o privati ecc.) presentano un progetto complessivo redatto secondo le norme in sede locale, subordinato ad approvazione della Giunta Comunale.
6. Il progetto complessivo di cui al comma precedente deve contenere almeno:
 - a) relazione illustrativa dettagliata della caratteristica dell’evento, contenente le finalità economiche e/o sociali, tempo, luogo di svolgimento, conoscenza degli adempimenti amministrativi necessari per l’organizzazione di tali eventi (richieste occupazione suolo pubblico, ordinanze di disciplina della viabilità etc.), nonché gli elementi elencati al punto 2.2, capo III dei criteri regionali;
 - b) attestazione dell’organizzatore/proponente riferita al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 71 del D.L.gs 59/2010;
 - c) relazione nella quale siano indicate la disponibilità delle strutture o delle aree, le dotazioni tecniche anche informatiche, le risorse umane ed ogni altro elemento che consenta la valutazione della capacità organizzativa;
 - d) cartografia delle aree interessate dall’evento in scala non inferiore a 1:500, con individuazione degli stalli di vendita, dei percorsi veicolari di ingresso e uscita dall’area, della viabilità alternativa qualora modificata;
 - e) relazione tecnica, a firma di professionista abilitato, inerente il rispetto della vigente normativa di sicurezza e prevenzione incendi, con particolare riferimento a:
 - Nota del Ministero dell’interno 12/3/2014 prot. 3798, recante *“Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l’installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimuovibili ed autonegozi.”*
 - Direttiva del Ministero dell’Interno n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018, recante *“Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva”.*

Articolo 4 – Prescrizioni generali

1. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 dei criteri regionali, sono finalizzate a disciplinare l'accesso ai soggetti pubblici o privati proponenti e gestire gli eventi sul territorio della Città di Boves, con criteri di parità di trattamento e eguaglianza, disciplinando i limiti dell'attività del soggetto proponente, l'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento, anche al fine di affrontare gli aspetti relativi alla gestione, sia dal punto di vista amministrativo che della sorveglianza, della sicurezza e della gestione operativa delle "aree destinate alla vendita occasionale su area pubblica".

Articolo 5 – Programmazione comunale e formale individuazione

1. Il Comune con il presente regolamento risponde a quanto indicato dall'articolo 2.6 del Capo 1, dei criteri regionali, i quali prevedono la formale individuazione e disciplina o approvazione dei mercatini da parte del Comune, per consentire, ai sensi del Capo V bis della Legge Regionale, l'esercizio dell'attività di vendita occasionale.
2. Il Comune con il presente regolamento risponde a quanto indicato dall'articolo 3.3 del Capo 1, dei criteri regionali, i quali prevedono che il Comune adotti "norme per la vendita occasionale" per disciplinare l'accesso ai soggetti pubblici o privati proponenti e gestire gli eventi sul proprio territorio con criteri di parità di trattamento e eguaglianza, disciplinando i limiti dell'attività del soggetto proponente.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA OCCASIONALE

Articolo 6 – Istituzione dei mercatini

1. I mercatini sono istituiti con deliberazione della Giunta Comunale.
2. La Deliberazione della Giunta Comunale che istituisce ogni singolo mercatino, deve prevedere ed indicare:
 - a) la tipologia del mercatino:
 - di iniziativa comunale;
 - di iniziativa comunale con affidamento delle funzioni a soggetto terzo;
 - di iniziativa di soggetti terzi;
 - b) la tipologia di prodotti non alimentari di cui è ammessa la vendita;
 - c) la data di svolgimento;
 - d) il luogo di svolgimento;
 - e) l'orario di svolgimento;
 - f) se il mercatino sia abbinato ad altra forma mercatale e/o ad altro evento di varia natura.
3. La data stabilita per i mercatini nel provvedimento di istituzione può subire eventuali modificazioni in relazione a particolari esigenze gestionali ed organizzative, ovvero allo scopo di evitare la concomitanza con altre simili manifestazioni locali con deliberazione della Giunta Comunale integrativa di quella istitutiva.

4. In relazione alla tipicità del mercatino, non costituente attività di commercio ai sensi dell'art. 11 bis, punto 3 della Legge Regionale, i relativi posteggi non sono assegnati in via continuativa bensì ad ogni singola edizione

Articolo 7 – Aree di svolgimento del mercatino delle pulci

1. Sulle aree di svolgimento dei mercatini, come individuate dalla Deliberazione della Giunta Comunale istitutiva dei medesimi, sono individuati, su apposite planimetrie e mediante segni sul selciato, i posteggi da assegnare ai venditori occasionali sulla base delle priorità successivamente stabilite.
2. Le aree di cui al comma 1, possono essere modificate, in caso di necessità, con deliberazione della Giunta Comunale integrativa di quella istitutiva.

Articolo 8 – Modalità di partecipazione ai mercatini e rilascio del tesserino

1. Il venditore occasionale per poter esercitare l'attività di vendita occasionale deve richiedere il rilascio del tesserino:
 - a) al comune di residenza qualora trattasi di soggetto residente in Regione Piemonte;
 - b) al comune dove si svolge il primo mercatino a cui il soggetto intende partecipare, se proveniente da altra regione.
2. Le domande di rilascio del tesserino dirette al Comune di Boves, devono essere redatte sulla apposita modulistica regionale, da inoltrarsi preferibilmente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata dello SUAP, secondo le modalità definite dal Regolamento di organizzazione e di funzionamento dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) e devono essere sottoscritte digitalmente dal richiedente, ovvero in caso di presentazione a mezzo di terzi, devono essere completate con procura speciale e copia di un documento di identità del richiedente.
3. Posto che le domande sono formulate da operatori non professionali, le stesse, redatte sul modello predisposto dalla Regione Piemonte e legalizzate con marca da bollo, possono essere presentate anche su supporto cartaceo direttamente al Comune di Boves, allegando copia del documento di identità del richiedente, copia del codice fiscale e una fototessera;
4. I termini per il procedimento di rilascio del tesserino sono fissati in 60 gg dalla data di presentazione della domanda.
5. Per la modalità del rilascio del tesserino si richiama integralmente il disposto del capo II - adempimenti per i venditori occasionali, dei criteri regionali.
6. I venditori occasionali provenienti da tutto il territorio nazionale che intendono partecipare ai mercatini devono presentare manifestazione di interesse in carta libera utilizzando il modello predisposto dalla Regione Piemonte, da inoltrarsi al Comune di Boves con le modalità analoghe a quelle indicate nei precedenti commi 2) e 3) ovvero al soggetto privato affidatario della gestione dei procedimenti, con le modalità definite nella Deliberazione della Giunta Comunale istitutiva del mercatino, almeno 30 giorni prima dalla data del mercatino stesso.
7. Il mittente è tenuto ad accertarsi che la manifestazione di interesse per la partecipazione al mercatino sia pervenuta all'organizzazione, sia essa comunale o affidata a terzi, in tempo utile.
8. La partecipazione ai mercatini è assoggettata al pagamento di tariffe, tributi, canoni o altre imposizioni, come indicato nella Deliberazione della Giunta Comunale che istituisce il mercatino.

9. Le manifestazioni di interesse devono essere redatte utilizzando i modelli all'uopo predisposti dalla Regione Piemonte e devono contenere gli estremi del tesserino, di cui all'art. 11 ter della Legge Regionale, del richiedente.

Articolo 9 –Assegnazione posteggi al mercatino

1. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi è redatta una graduatoria basata sul maggior numero di presenze acquisite dal venditore occasionale. In caso di parità ha priorità l'operatore anagraficamente più giovane.
2. Per l'assegnazione dei posteggi relativi alla prima edizione di un mercatino di nuova istituzione, la graduatoria è redatta sulla base dell'ordine di presentazione della manifestazione di interesse.
3. L'assegnazione dei posteggi è effettuata all'orario stabilito con deliberazione della Giunta Comunale di istituzione del mercatino, in base alla scelta fatta dagli operatori seguendo l'ordine della graduatoria.
4. Gli operatori che, pur avendo presentato regolare manifestazione di interesse, non si presentano per la scelta del posteggio entro l'orario stabilito, sono considerati rinunciatari ed esclusi dall'assegnazione. Al termine dell'assegnazione dei posteggi secondo la graduatoria, quelli rimanenti possono essere assegnati ai ritardatari che hanno presentato regolare manifestazione di interesse.
5. I posteggi sono assegnati agli operatori aventi diritto fino all'esaurimento dei posti previsti nella deliberazione della Giunta Comunale di istituzione del mercatino. Gli operatori che, pur avendone i titoli, risultino in esubero, sulla base della graduatoria, rispetto al numero dei posteggi, sono informati dell'esclusione.
6. Gli Uffici o il gestore possono predisporre una graduatoria degli operatori che hanno presentato manifestazione di interesse in ritardo rispetto ai termini fissati con la deliberazione della Giunta Comunale istitutiva del mercatino. L'assegnazione dei posteggi per questi operatori avviene solo dopo che gli operatori del primo elenco hanno scelto i posteggi.

Articolo 10 – Suddivisione dei posteggi

1. I posteggi dei mercatini sono riservati ai venditori occasionali ed a questi sono assegnati seguendo l'ordine della specifica graduatoria redatta sulla base dei criteri di cui all'art. 9.

Articolo 11 – Norme di sicurezza e adempimenti in materia di “safety”

1. L'assegnazione dei posteggi sui mercatini è subordinata alla sussistenza dei requisiti di sicurezza e di quelli previsti per la tutela antinfortunistica. A tal fine gli operatori devono prendere conoscenza:
 - a) della direttiva del Ministero dell'Interno n. 3794 del 12/03/2014 recante indicazioni tecniche e di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili ed auto negozi;
 - b) degli obblighi previsti dal piano delle “*indicazioni delle misure di sicurezza che si intendono adottare*”, contenente la valutazione dei rischi e gli interventi proposti a miglioramento delle condizioni di safety, secondo i principi della direttiva del Ministero Dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018 qualora adottato;

2. I principi, gli scenari e gli approntamenti in materia di safety, previsti nel piano di sicurezza di cui al punto precedente sono da considerarsi come azioni di "minima" e qualora il mercatino subisca variazioni di aree e luoghi rispetto all'allestimento ordinario, devono essere integrati di conseguenza.
3. E' onere del soggetto gestore/organizzatore attuare le prescrizioni e gli adempimenti del piano di sicurezza di cui ai commi precedenti.

Articolo 12 – Affidamento in gestione a terzi

1. L'organizzazione operativa e la gestione concreta dei mercatini può essere affidata a terzi, sulla base di apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale.
2. A tal fine il canone di partecipazione alla manifestazione può essere devoluto anche interamente all'organizzatore ed è comprensivo dei tributi comunali: TOSAP e TARI e dei costi di pubblicità ed organizzazione (progettazione e stampa dei volantini e diffusione degli stessi, noleggio e trasporto segnaletica stradale comunale, rifacimento e mantenimento della segnaletica, individuazione delle piazzole, noleggio di casella postale per ricezione manifestazioni di interesse, carteggio, ricevute fiscali da rilasciare a quietanza dei pagamenti, etc...).
3. Il soggetto gestore/organizzatore deve possedere provata esperienza specifica, capacità organizzativa, strutture tecniche ed informatiche, dotazioni tecniche e risorse umane tali da garantire l'organizzazione, la gestione e lo svolgimento di attività di vigilanza del mercatino.
4. Il soggetto organizzatore, a pena di decadenza dall'incarico, deve attendere alle seguenti attività amministrative e gestionali:
 - a) richiedere l'autorizzazione per occupazione di suolo pubblico e l'eventuale emissione di ordinanza per la disciplina della viabilità;
 - b) ricevere le manifestazioni di interesse;
 - c) formare la graduatoria;
 - d) assegnare gli spazi;
 - e) apporre il timbro di presenza sul tesserino entro l'orario stabilito nella deliberazione della Giunta Comunale di istituzione del mercatino;
 - f) timbrare l'elenco dei beni posti in vendita entro l'orario stabilito nella deliberazione della Giunta Comunale di istituzione del mercatino;
 - g) controllare l'esposizione dei prezzi e tutte le attività connesse alla vendita;
 - h) garantire gli approntamenti in materia di safety, secondo quanto previsto nel precedente art. 11.
5. Ai fini del monitoraggio per l'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 11 quinquies, comma 2, della Legge Regionale, nonché per le verifiche in sede regionale, il soggetto organizzatore deve curare e garantire la puntuale trasmissione telematica, alla direzione regionale competente in materia di commercio ed all'ufficio comunale competente, entro i dieci giorni successivi allo svolgimento del mercatino, secondo le modalità e le tempistiche definite dalla Giunta regionale, dei:
 - a) dati relativi ai mercatini che si svolgono sul territorio comunale (edizioni annuali);
 - b) dati relativi ai soggetti partecipanti, per ogni singola giornata di svolgimento e precisamente:
 - cognome, nome, codice fiscale e numero del tesserino del venditore occasionale;
 - data di partecipazione;
 - comune sede del mercatino;

- denominazione del mercatino.

Articolo 13 – Obblighi dei venditori

1. I venditori occasionali non possono porre in vendita oggetti o beni aventi un prezzo di vendita superiore a €. 150,00 (Art. 11 bis, comma 2, lett. b) della Legge Regionale).
2. Il tesserino di cui al comma 1, lettera a) art. 11 ter, della Legge Regionale, deve essere munito di fotografia, ha validità annuale, non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico e agli organi di vigilanza per il controllo in occasione di ogni partecipazione ai mercatini. Lo stesso è vidimato da ciascun comune nel quale si svolge l'attività di vendita occasionale.
3. I venditori occasionali, per ogni giornata di partecipazione ai mercatini, devono predisporre un elenco, utilizzando l'apposito modello regionale, contenente l'indicazione dei beni, suddivisi per categorie e numerati singolarmente, che intendono porre in vendita nel corso della manifestazione. Tale elenco deve essere conservato dal venditore ed esibito agli organi di vigilanza in caso di controllo.
4. Ai venditori occasionali è fatto obbligo di essere personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione.
5. I venditori occasionali devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza del mercatino, il tesserino abilitante all'esercizio della vendita occasionale, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi dovuti per la partecipazione al mercatino, il documento contenente l'elencazione dei beni, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
6. I partecipanti ai mercatini possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato. I passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
7. I partecipanti ai mercatini devono mantenere puliti e decorosi i propri banchi e le relative attrezzature. Hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti urbani ed assimilati devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, ove esistano, o asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.
8. E' fatto obbligo ai partecipanti ai mercatini di effettuare la separazione e la raccolta differenziata dei rifiuti e degli scarti della loro attività sulla base della vigente disciplina in materia.
9. Con l'uso del posteggio il partecipante al mercatino assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività, nonché gli obblighi e gli impegni assunti dall'operatore con la manifestazione di interesse a partecipare al mercatino.
10. Durante l'orario del mercatino i prezzi delle merci esposte per la vendita devono essere indicati in modo chiaro e ben leggibile alla vista del pubblico, con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti secondo la normativa vigente in materia.

Articolo 14 – Attrezzature di vendita

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità non possono sporgere di oltre 50 cm. dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato e devono essere posizionate ad un'altezza da terra non inferiore a metri 2,00.

Articolo 15 – Collocamento delle merci

1. Le merci esposte devono rimanere all'interno del posteggio assegnato.

Articolo 16 - Divieti di vendita.

1. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, altoparlanti, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
2. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
3. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
4. E' fatto divieto di porre in vendita prodotti alimentari e bevande ed ogni altro oggetto comunque non conforme alle leggi sanitarie. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano sull'area di posteggio.
5. Non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nell'elenco delle merci.
6. Non possono essere venduti oggetti non rientranti nella tipologia di prodotti di cui è ammessa la vendita, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale istitutiva del mercatino.

Articolo 17 - Vendita di cose antiche ed usate

1. Si considerano "cose antiche" le cose mobili che possiedono il requisito della rarità, ottenuto con il trascorrere del tempo, presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, ecc., non sono opere di autori viventi e la loro esecuzione risale ad oltre 50 anni.
2. Si considerano "cose usate" le cose mobili che non possiedono i requisiti delle "cose antiche" ma che, pur essendo già state utilizzate nel tempo e quindi consumate o deteriorate, possiedono ancora un valore commerciale.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, chi vende cose antiche ed usate deve provvedere agli adempimenti prescritti dalla specifica normativa in materia ed in particolare da quanto previsto dall'art. 128 del T.U. delle Leggi di P.S., approvato con R.D. 18/06/31, n. 773 e relativo Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 06/05/40, n. 635.
4. Ai sensi dell'art. 247, ultimo comma, del predetto Regolamento di esecuzione, le disposizioni di cui agli all'art. 128 del TULPS non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.
5. Per valore esiguo, limitatamente a quanto disciplinato dal presente regolamento, è da intendersi ogni bene di valore fino a Euro 150,00.

Articolo 18 - Atti dannosi agli impianti del mercatino.

1. I partecipanti ai mercatini non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti dei mercatini ed in modo particolare il suolo.
2. E' vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente. Nel fare uso delle fontanelle si deve avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 19 - Utilizzazione dell'energia elettrica.

1. E' fatto divieto ai partecipanti ai mercatini di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica se non previsto nella deliberazione della Giunta Comunale istitutiva del mercatino stesso.

Articolo 20 - Furti e incendi.

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti e incendi che si verificano durante l'esercizio dell'attività di commercio occasionale.

Articolo 21 – Preposti alla Vigilanza

1. Preposti alla vigilanza sui mercatini sono:
 - a) la Polizia Locale e gli altri organi di polizia giudiziaria i quali devono, in via generale, prevenire e reprimere le violazioni amministrative previste dal presente regolamento e dal vigente ordinamento, nonché di eventuali fatti costituenti reato, nei limiti delle proprie competenze istituzionali, delle direttive dell'amministrazione comunale e delle risorse assegnate;
 - b) il soggetto gestore di cui all'art. 12, il quale deve:
 - effettuare azione di vigilanza e controllo segnalando per iscritto all'ufficio attività produttive del comune ogni violazione alle norme del presente regolamento e dei precetti previsti dalla normativa regionale di riferimento in materia di vendita occasionale;
 - se necessario richiedere l'intervento degli organi di Polizia;
 - sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercatini nei giorni di svolgimento;
 - gestire l'assegnazione dei posti disponibili;
 - verificare, la regolarità ed il possesso dei titoli abilitanti l'esercizio della vendita occasionale;
 - far osservare il rispetto delle norme concernenti l'attività di vendita occasionale;
 - provvedere all'apposizione del timbro di presenza sul tesserino che consente la partecipazione a 18 mercatini per anno;
 - vidimare l'elenco delle merci poste in vendita;
 - far osservare il rispetto generale del presente Regolamento;
 - provvedere agli adempimenti in materia di sicurezza secondo quanto previsto nel precedente art. 11, mettendo in atto le misure previste.

TITOLO III DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

Articolo 22 – Occupazioni abusive

1. Il mancato pagamento degli oneri dovuti per la partecipazione comporta l'esclusione del venditore occasionale dalla possibilità di occupazione dell'area di cui trattasi.

2. Il concessionario del servizio di riscossione o l'organizzatore devono, ciascuno per propria competenza, comunicare le eventuali inadempienze riscontrate, al fine dell'adozione del predetto provvedimento.

Articolo 23 – Sanzioni riferite all'art. 11 ter della L.R. 28/1999 - Capo V bis e s.m.i.

1. Il Comune, e per esso il personale di vigilanza preposto, ritira il tesserino in caso di accertata violazione delle prescrizioni di cui all'art. 11 ter della Legge Regionale, secondo quanto previsto dall'art. 11 quater della medesima. Nel verbale di accertamento/contestazione della violazione amministrativa è dato atto del contestuale ritiro del tesserino.
2. Qualora la violazione sia stata accertata da un comune diverso da quello di rilascio del tesserino, lo stesso ne dà notizia al comune di rilascio, ai fini della revoca.
3. A seguito del ritiro del tesserino, al venditore occasionale è impedita la partecipazione ai mercatini sull'intero territorio regionale, per la durata di un triennio a decorrere dall'accertamento della violazione. Il comune di rilascio del tesserino nell'atto di revoca indica il termine di decorrenza del triennio.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il comune, nella persona del responsabile del settore commercio.

Articolo 24 – Altre violazioni

1. Chiunque, in concomitanza e nelle medesime aree destinate al mercatino, eserciti attività di vendita senza essere munito del tesserino per la vendita occasionale o con lo stesso ritirato, revocato o scaduto, incorre nella violazione generale della normativa del commercio per esercizio del commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582 a € 15.493 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98.
2. Le violazioni alle norme del presente regolamento diverse da quelle comprese nelle disposizioni di cui al Capo V bis della Legge Regionale, sono sanzionate con il pagamento di una somma di denaro dal minimo di €. 25,00 al massimo di €. 500,00 secondo il disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).
3. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel responsabile del settore commercio.
4. Per le altre violazioni si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia.

Articolo 25 – Norme finali

1. I partecipanti ai mercatini a qualunque titolo e gli organizzatori o promotori degli stessi, devono rispettare le direttive contenute nella nota del Ministero dell'Interno n. 3794 del 12/03/2014 recante *“Indicazioni tecniche e di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili ed auto negozi.”*
2. Per quanto non espressamente stabilito nelle presenti norme relative al mercatino, si rimanda alle disposizioni generali contenute nei regolamenti comunali, in quanto applicabili, nonché alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di commercio.
3. Ai fini del monitoraggio, per l'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 11 *quinquies*, comma 2, della Legge Regionale, nonché per le verifiche in sede regionale, il comune, in caso

di mercatino organizzato dallo stesso, o il soggetto al quale il comune ha affidato o ha consentito l'organizzazione inviano, entro 10 giorni, alla direzione regionale competente in materia di commercio, secondo le modalità e le tempistiche definite dalla Giunta regionale:

- a) i dati relativi ai mercatini che si svolgono sul territorio comunale;
- b) i dati relativi ai soggetti partecipanti, per ogni singola giornata di svolgimento;
- c) i dati relativi ai provvedimenti di rilascio e di ritiro dei tesserini.

TITOLOIV ALLEGATI E APPENDICE LEGISLATIVA

1. Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 (10) del 18/07/2018, recante "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva".
2. Nota Ministero dell'Interno n. 3794 del 12/03/2014 recante "*Indicazioni tecniche e di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili ed auto negozi.*"